

BOZZE DI STAMPA
29 settembre 2015
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (1429-B)**

EMENDAMENTI

Art. 37.

37.1c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

37.800

**BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO,
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA**

Sopprimere l'articolo.

37.2c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sopprimere l'articolo.

37.200

FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA

Sostituire il Capo V con il seguente:

«CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

37.11c

D'Alì

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37. – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di undici giudici, dei quali due nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, quattro dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.7c

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37. – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

37.1

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. – (*Elezione dei giudici della Corte costituzionale*). – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.12c

Paolo ROMANI, BERNINI, FAZZONE, MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37 – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.1000

MIGLIAVACCA, GOTOR, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. - (*Elezione dei giudici della Corte costituzionale*) – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali 'un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme

magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.2

STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. - (*Elezione dei giudici della Corte costituzionale*). – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.201

PUPPATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. - (*Elezione dei giudici della Corte costituzionale*). – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.202

RUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. – 1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica".

2. Al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla parola: "deputato"».

37.901

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.900

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.700

ORELLANA, DE PIETRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37.

(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

All'articolo 135 della Costituzione sostituire il comma 1 con il seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica."».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 135 della Costituzione, al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

37.701

ORELLANA, DE PIETRO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 135 della Costituzione sostituire il comma 1 con il seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica"».

37.6c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 135, secondo comma, della Costituzione, le parole: "giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative", sono sostituite dalle seguenti: "giurisdizioni ordinaria ed amministrative dopo almeno venti anni di esercizio"».

37.2000

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 135», inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al».

Conseguentemente, all'articolo 39 dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

37.600

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire le parole: «, settimo comma, della Costituzione, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. Deve comunque essere garantito l'equilibrio di genere nella misura minima di un terzo.";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Elezione dei giudici della Corte Costituzionale».

37.601

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire le parole «, settimo comma, della Costituzione, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"». con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle, supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Elezione dei giudici della Corte Costituzionale».

37.0.1c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».
